

Milano, 10 maggio 2019

Sonia Zoppi – Dirigente Ufficio Attività Istituzionali Inail Lombardia

INAIL

FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI REINSERIMENTO LAVORATIVO



Obbligo accomodamenti ragionevoli d. lgs. 216/2003 – art. 3 - comma 3 bis

«Al fine di garantire il rispetto del **principio** della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad **adottare accomodamenti ragionevoli...**» per garantire alle **persone con disabilità** la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.

I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Articolo 5 Direttiva CE n.78/2000

“La soluzione non è sproporzionata allorchè l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili”



Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015)

Art. 1 comma 166

«Sono attribuite all'INAIL le competenze in materia di **reinserimento e di integrazione lavorativa** delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»



Prima dell'introduzione del comma 166 , art. 1 , L.190/2014

- Obbligo accomodamenti ragionevoli a carico del datore di lavoro ai sensi del comma 3 bis , art. 3 , d.lgs. n. 216/2003
- Il datore di lavoro poteva sottrarsi a tale obbligo, in ragione della indeterminatezza e soggettività del concetto di ragionevolezza, adducendo la sussistenza di un onere economico sproporzionato.

Dopo l'entrata in vigore del comma 166 , art. 1 , L.190/2014

- Obbligo rimane a carico del datore di lavoro poiché non c'è traslazione di oneri dal datore di lavoro all'INAIL
- L'INAIL, assumendo l'onere economico degli accomodamenti, li rende ragionevoli



TIPOLOGIE DI INTERVENTI

- a) **interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro**, che comprendono gli interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché i dispositivi finalizzati a consentire l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro;
- b) **interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro**, che comprendono gli interventi di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all'adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro;

INTERVENTI a) o b) OPPURE a)+b) PER UN IMPORTO FINO A € 135.000,00

- c) **interventi di formazione**, che comprendono sia gli interventi personalizzati di addestramento all'utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi ai predetti adeguamenti, sia quelli di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all'adibizione ad altra mansione, per un importo fino a **€ 15.000,00**.

PER UN TOTALE MASSIMO COMPLESSIVO DI € 150.000,00

PER OGNI PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI REINSERIMENTO

N.B.: in conformità alla normativa comunitaria gli interventi di **formazione possono essere rimborsati fino ad un massimo del 60% dell'importo**



LO STRUMENTO: IL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALIZZATO

Il progetto è elaborato da:

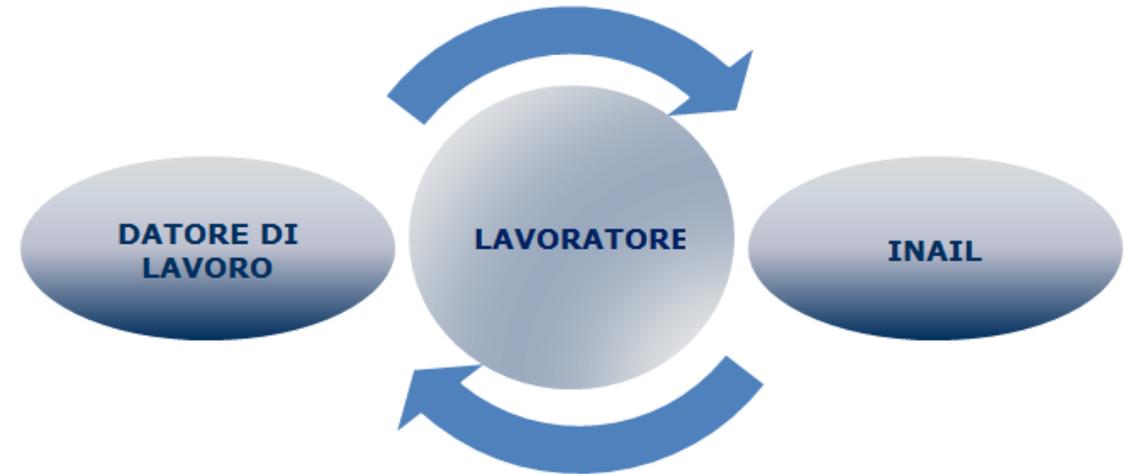
Datore di lavoro
dell'unità produttiva presso
la quale il lavoratore
prestava la propria attività

Con il supporto di:

Sede Inail
competente per domicilio
del lavoratore

Con il coinvolgimento del:

Lavoratore



FASI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



3 REQUISITI PER IL LAVORATORE INVALIDO DEL LAVORO

1. indipendentemente dal grado di inabilità

**e anche a seguito di un
aggravamento, anche solo
funzionale, correlato a un
precedente evento lesivo,
pur in assenza di una
nuova valutazione del danno
da parte dell'Inail**

2. senza distinzioni sulla natura del rapporto
di lavoro né sulla tipologia di contratto

**subordinato,
parasubordinato e
AUTONOMO**

3. previo giudizio formulato dal medico competente (ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o dal Servizio di prevenzione dell'ASL, ex art. 5, co. 2, L. n. 300/70) da cui risulti l'idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, ovvero l'inidoneità del lavoratore.



4 REQUISITI PER IL DATORE DI LAVORO

1. essere in regola, per tutta la durata del progetto, con l'iscrizione ai pubblici Registri o Albi obbligatori previsti in ragione della propria attività o forma giuridica;
2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura concorsuale o a procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
3. essere assoggettato e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva;
4. non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 61, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e seguenti del codice penale.

I suddetti requisiti devono essere oggetto di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.



ANTICIPAZIONI

Entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione, il datore di lavoro può richiedere alla Direzione regionale o provinciale o alla Sede regionale di Aosta un'anticipazione, allegando alla domanda una fideiussione bancaria o assicurativa in favore dell'Inail estesa fino alla data massima prevista per la rendicontazione del Progetto.

La Direzione regionale emette provvedimento di accoglimento o diniego.

1 sola volta e per un importo non superiore al 75 % della spesa complessiva rimborsabile (comprensiva di oneri e imposte)

Per un importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione richiesta maggiorato del 10% e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione



IN CASO DI NUOVA ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE INVALIDO DEL LAVORO

Alla fattispecie in esame si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni già illustrate.

Trovano applicazione, tuttavia, in ragione delle peculiarità della fattispecie, le vigenti

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

- La nuova occupazione non deve essere necessariamente soggetta a obbligo assicurativo Inail.
- È escluso dall'ambito di applicazione il LAVORO AUTONOMO.
- Il contratto (a tempo determinato o indeterminato) può prevedere il differimento della prestazione di lavoro a un termine successivo quello di stipula
- Il provvedimento di approvazione del progetto e del piano esecutivo è condizionato alla sottoscrizione del contratto di lavoro.



LEGGE 145/2018 (c.d. Finanziaria 2019):

- L'Inail potrà rimborsare al datore di lavoro la retribuzione da questo corrisposta al lavoratore nel periodo tra la manifestazione di volontà di attivare un progetto fino alla realizzazione degli interventi (per un periodo non superiore ad un anno).
- L'Inail concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'art.23 del Dlgs 150/2015 rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.
- I soggetti indicati all'art.6 comma 1 d) e) del Dlgs 276/2003 possono presentare all'Inail progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti.

